

**Regolamento
per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi
economici ad enti, associazioni o altri organismi e a
soggetti pubblici o privati**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 19.04.2018

CAPO I – RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 – Natura degli interventi

1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contiene, in particolare, le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione, da parte del Comune di Allumiere, “di sovvenzioni, di contributi, di sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere” a favore di persone, associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative e progetti riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione.

Art. 2 – Fonti normative rilevanti e fondanti

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto disposto dall'articolo 12 della L. n. 241/1990 ed il principio di sussidiarietà come definito nell'art. 7 comma 1 della legge n. 131/2003, in attuazione dell'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, laddove si afferma “...Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
2. Al presente regolamento si applicano anche le disposizioni del dlgs. N. 33 del 2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, gli artt. 26 e 27 di tale decreto.

Art. 3 – Oggetto

1. I finanziamenti ed i benefici erogabili sulla base del presente regolamento si suddividono nelle seguenti tipologie:
 - a. Sovvenzioni: si intendono le provvidenze dirette a favorire iniziative organizzate da altri soggetti ma rientranti negli indirizzi programmatici dell'Ente, il Comune si fa carico, in questi specifici casi, dell'intero onere dell'iniziativa.
 - b. Contributi: i finanziamenti e benefici, occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute;
 - c. Vantaggi economici indiretti: contributi in forma di prestazioni e servizi gratuiti, oppure a tariffe agevolate.
2. Il presente Regolamento non si applica ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del Comune.
4. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi a carico del bilancio comunale:
 1. Per la realizzazione di eventi;
 2. Per la realizzazione di iniziative e/o progetti occasionali o continuativi ritenuti in ogni caso meritevoli di essere sostenuti e rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente;

Art. 4 – Aree di intervento

Il Comune può disporre la concessione di sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento:

1. Attività per la conservazione, la valorizzazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale, storico, architettonico ed artistico nell'ambito del territorio comunale e per la promozione dello stesso;
2. Attività per la promozione e la diffusione della conoscenza dell'identità e della memoria locale;
3. Attività culturali e/o celebrative, sportive e ricreative;
4. Attività per lo sviluppo di politiche giovanili ed attività volte a promuovere l'autonomia partecipativa dei giovani alla vita della società e delle istituzioni;
5. Attività volte a tutelare ed assicurare migliori condizioni di vita psichiche e fisiche ad anziani, minori, invalidi e portatori di handicap;
6. Attività finalizzate a valorizzare il ruolo degli anziani, coinvolgendoli in attività utili a tutta la comunità e/o che facilitino l'integrazione tra loro, la conoscenza reciproca, la costruzione di una solida rete sociale tra gli stessi;
7. Attività di valorizzazione, sensibilizzazione, informazione finalizzata allo sviluppo economico ed alla promozione della cultura imprenditoriale;
8. Attività di tutela e di valorizzazione dell'ambiente;
9. Attività di sostegno alla corresponsabilità dei genitori per la cura e l'educazione dei figli, che garantiscano il diritto allo studio e alla formazione lungo tutto l'arco della vita con la promozione anche di attività educative e scolastiche non curriculari ed altre svolte a favore dell'infanzia per realizzare la crescita psico-fisica, culturale, morale e socio-economica dei minori.

Art. 5 – Criteri di ammissibilità

1. Le richieste per le forme di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, **non** sono ammesse a valutazione nei seguenti casi:
 - a) Quando presentino un progetto non conforme alle finalità proprie del soggetto richiedente, così come formalizzate nello Statuto o nell'Atto costitutivo;
 - b) Quando contengano più di un progetto, intendendosi per progetto l'attività o anche l'insieme di attività afferenti la medesima area di intervento;
 - c) Quando non indichino l'area di intervento del progetto tra quelle riportate nell'articolo 4;
 - d) Quando indichino nel progetto più di un'area di intervento tra quelle riportate nell'articolo 4 del presente regolamento;
 - e) Quando il richiedente abbia presentato più di un progetto per ogni anno solare;
 - f) Quando l'istanza non contenga:
 - il nome del soggetto richiedente e i rispettivi dati fiscali;
 - la firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;
 - il progetto corredato da un preventivo di spesa che specifichi, per ogni attività di cui il progetto si compone, il costo preventivato di ciascuna;
 - i curricula dei soggetti tenuti all'attuazione del progetto per il quale si richiede il beneficio economico;
2. Per le istanze ammesse a valutazione, la concessione delle forme di sostegno è determinata nel rispetto dei seguenti elementi:
 - a) Punteggio attribuito secondo i criteri di valutazione indicati al seguente comma 3;
 - b) Limitazioni e prescrizioni di cui all'articolo 6.
3. I criteri di valutazione, graduati secondo la griglia allegata al presente regolamento, sono:
 1. Grado di corrispondenza dei progetti proposti alle linee programmatiche dell'Ente e alle finalità individuate nello statuto comunale;
 2. Corrispondenza alla tradizione e cultura della comunità di Allumiere;
 3. Valenza sociale e carattere continuativo dell'attività svolta dal soggetto proponente;
 4. Durata temporale del progetto;
 5. Grado di valorizzazione del territorio comunale previsto dal progetto e dalle attività che lo compongono;
 6. Carattere di originalità ed innovatività del progetto;

Il punteggio massimo attribuibile al progetto è di 24 punti. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che riportino un punteggio inferiore agli 8 punti.

Art. 6 – Determinazione degli importi concessi per contributi e vantaggi economici

1. L'importo finanziario concesso per i contributi ed i vantaggi economici non potrà superare il 80 % dell'intero ammontare del valore economico-finanziario dell'iniziativa/attività, e comunque entro il limite massimo di € 3.500,00, stabilito secondo le fasce di punteggio di seguito riportate:

da 8 a 13 punti	Da 14 a 19 punti	Da 20 a 24 punti
30%	40%	80%

2. La valutazione delle domande e il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili appositamente stanziare in bilancio e con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
3. L'erogazione di ogni singolo contributo è comunque subordinata alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute ed alla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta.
4. E' fatta salva comunque la possibilità da parte della Giunta comunale all'atto di formale concessione del contributo di disporre l'erogazione di acconti nei modi e nei termini di cui al successivo art.11.

ART. 7 Concessione di sovvenzioni

1. Con riferimento alla concessione di sovvenzioni, questa è possibile solo in casi di particolare rilevanza sociale del progetto e delle attività che lo compongono, individuati e riconosciuti, di volta in volta, dalla Giunta comunale, anche su proposta o segnalazione di qualunque soggetto pubblico o privato.
2. La Giunta comunale individua, altresì, le modalità, i termini e le condizioni alle quali concedere le sovvenzioni.
3. Alla concessione della sovvenzione di cui al presente articolo si può procedere anche in deroga alla corresponsione percentuale di cui all'art. 6 del presente regolamento.
5. Le istanze per la concessione delle sovvenzioni possono essere presentate in qualunque momento all'Ufficio protocollo dell'Ente, anche in deroga ai termini di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento, e la concessione delle stesse avviene tempestivamente da parte della Giunta comunale che, con proprio autonomo atto, dopo aver proceduto a quanto disposto con il comma 1 del presente articolo, autorizza il responsabile del settore competente ad adottare ogni provvedimento necessario alla materiale erogazione della sovvenzione.

Art. 8 – Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici

1. Le associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni nonché le associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, istituzioni, soggetti pubblici e privati, collettivi o individuali, enti pubblici ed enti privati, enti ecclesiastici e religiosi, comitati ed altre istituzioni di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, Istituti di Istruzione e ricerca non profit, cooperative sociali, con istanza che deve essere presentata tramite l'Ufficio Protocollo dell'Ente, possono chiedere al Comune la concessione di contributi o l'attribuzione di vantaggi economici per le finalità previste dal presente regolamento.
2. La richiesta va presentata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento.

3. Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda per ogni anno.
4. Alla domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, istituzione o ente richiedente e indirizzata all'Assessorato di riferimento, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:
 - a) Relazione illustrativa del progetto oggetto della domanda corredata di ogni elemento utile ai fini della valutazione dei criteri di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - b) Dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
5. A partire dal 2018 la Giunta comunale, ogni anno, con propria deliberazione, stabilisce la data entro la quale devono essere presentate le istanze di cui al presente articolo.

Art. 9 – Esame della domanda per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, l'istanza viene esaminata da apposita commissione giudicatrice composta da tre responsabili di settore: il responsabile del settore II e III - finanziario e sviluppo attività produttive - che la presiede, il responsabile del settore IV - assistenza servizi interni di base e di supporto - ed il responsabile del settore I – Area manutenzioni – servizi esterni- urbanistica progettazione. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
2. In caso di accoglimento, entro ulteriori 15 (quindici) giorni, sarà predisposto apposito atto di concessione. La fase istruttoria è di competenza del Responsabile di settore competente con riferimento alle diverse aree di intervento il quale predispone la proposta di deliberazione di competenza della Giunta comunale con la quale si procede alla concessione del contributo o del vantaggio economico e si demanda al responsabile del settore competente l'adozione di ogni atto utile a dare esecuzione alla decisione della Giunta comunale.
3. A partire dall'anno 2018 l'istanza viene esaminata dalla commissione composta nelle modalità di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla data stabilita dalla Giunta comunale per la presentazione delle istanze e, in caso di accoglimento, entro ulteriori quindici giorni, sarà predisposto apposito atto di concessione fermo restando che la fase istruttoria è di competenza del Responsabile di settore di riferimento per le diverse aree di intervento il quale predispone la proposta di deliberazione di competenza della Giunta comunale la quale procede ad autorizzare la concessione del contributo o del vantaggio economico.

Art. 10 –Eventi

1. La concessione di benefici è inoltre possibile per iniziative occasionali dichiarate dalla Giunta comunale "eventi", intendendosi come tali progetti con carattere di eccezionalità pervenuti fuori dai termini stabiliti per la presentazione delle istanze.
2. Tali eventi sono finanziabili nella misura stabilita dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Qualora al medesimo evento dovessero concorrere le competenze di più Settori, il coordinamento in fase istruttoria e la redazione dell'atto di concessione sarà affidato al Responsabile del Settore prevalente, su eventuale indicazione del Segretario Comunale.
4. L'erogazione di ogni singolo contributo è comunque subordinata alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute ed alla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta.
5. E' fatta salva comunque la possibilità da parte della Giunta comunale, all'atto di formale concessione del contributo, di disporre l'erogazione di acconti nei modi e nei termini di cui al successivo art.11.

Art. 11. Eventi di particolare rilevanza culturale, turistica e/o economica. Disposizioni speciali.

1. Per eventi di particolare rilevanza culturale, turistica e/o economica, riconosciuti come tali dalla giunta comunale (in relazione a motivazioni, considerazioni e valutazioni riferite alla risonanza e alla ricaduta sul territorio, alla portata e alla valenza culturale, turistica ed economica

dell'evento), che corrispondano alle finalità, agli obiettivi ed ai programmi del Comune nei settori di competenza interessati dall'evento, è consentita la concessione di contributi in deroga al precedente articolo 6.

2. L'individuazione degli eventi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo, in via ordinaria entro il mese di Gennaio di ciascuna annualità ed in via transitoria entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nel caso di cui al precedente comma 1, la concessione del contributo è consentita a favore del soggetto o dell'associazione che abbia presentato al Comune formale richiesta di concessione del contributo per l'organizzazione e per lo svolgimento dell'evento, corredata da analitica descrizione delle modalità, dei termini e dei tempi di svolgimento dell'evento medesimo e dei relativi costi.

4. Ove gli eventi di cui al presente articolo si concretizzino in iniziative di riconosciuta rilevanza e di interesse specifico e diffuso per la comunità cittadina o che siano ormai da ritenersi tradizionali in ragione della consolidata ripetitività ed annuale riedizione dei medesimi, è consentita, in deroga a quanto disposto con il presente regolamento, la concessione di un contributo fino alla concorrenza della spesa globalmente sostenuta ovvero, comunque, per la parte non coperta o finanziata da proventi o contribuzioni di altro genere.

5. La Giunta comunale, nell'atto di approvazione dell'iniziativa e del programma dell'evento così come risultante dall'istanza del soggetto richiedente, è tenuta:

- a dare formalmente conto della sussistenza delle caratteristiche che contrassegnano l'evento stesso così come configurate al comma 1 del presente articolo;
- che l'evento sia già stato preventivamente individuato nell'atto deliberativo di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Nel provvedimento di formale concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono indicati e stabiliti termini e modalità per la corresponsione ed erogazione di acconti e di anticipazioni a fronte dello svolgimento dell'evento con indicazione del numero delle anticipazioni, dell'indicazione cronologica dei tempi di erogazione e dell'entità o della misura percentuale degli acconti stessi.

7. Per eventi di particolare rilevanza che corrispondano in maniera univoca e diretta ai programmi specifici dell'Amministrazione comunale in ambito culturale, turistico, economico è facoltà dell'Amministrazione avvalersi di associazioni operanti sul territorio che prevedano tra le proprie finalità tali tipologie di attività e concretamente idonee a realizzarle.

8. In ogni caso, con riferimento alla concessione di contributi di cui al presente articolo, il provvedimento di ammissione e di attribuzione del contributo, risulta condizionato all'accertamento dell'insussistenza di situazioni o di elementi che possano configurarsi anche solo potenzialmente come compensi, corrispettivi o utili riferibili direttamente alle attività di organizzazione poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi stessi.

9. Entro sessanta giorni dalla fine dell'evento, il beneficiario del contributo è tenuto a presentare apposita relazione in merito all'attività svolta, corredata dalla documentazione comprovante le spese sostenute e gli eventuali introiti realizzati. La presentazione di tale relazione costituisce condizione per l'erogazione del saldo finale. La mancata presentazione della predetta relazione costituisce condizione di preclusione per l'ammissione a successive istanze di contributo.

Art. 12 – Liquidazione delle somme relative ai contributi ed ai vantaggi economici.

La liquidazione delle somme concesse avviene, in via ordinaria, in due momenti separati:

1. **fino** all'80% (ottanta per cento) del contributo, entro 15 (quindici) giorni dalla deliberazione della Giunta;
2. **la** restante parte del contributo, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della Relazione di Rendiconto di cui al successivo articolo 12 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.

3. La determinazione della misura dell'acconto da corrispondere sarà stabilita, di volta in volta, con il provvedimento con la deliberazione con la quale viene disposta la formale concessione del contributo.

Art. 13 – Relazione di rendiconto dei contributi e dei vantaggi economici

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione dalla quale emerga in modo incontrovertibile la rispondenza dell'attività svolta alle caratteristiche progettuali dichiarate in fase di presentazione dell'istanza e che hanno dato luogo all'attribuzione del beneficio.
2. La relazione deve essere accompagnata da rendiconto analitico delle entrate e delle spese sostenute con riferimento alle somme concesse a titolo di contributo o di vantaggio economico: di queste ultime saranno ammesse solo quelle documentate tramite presentazione di fatture, ricevute-rimborsi spesa, scontrini fiscali.
3. La presentazione della relazione di cui al comma 1 è dovuta anche da parte delle associazioni ed enti che abbiano ottenuto benefici economici diversi dai contributi in denaro.

Art. 14 – Decadenza dalla concessione di contributi e di vantaggi economici

1. La concessione di contributi e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, le attività o le manifestazioni programmate oggetto del progetto presentato.
2. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni;
 - a) Non venga presentata nei tempi indicati al precedente articolo 12, ai fini della liquidazione, la documentazione prescritta;
 - b) Sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa, così da non essere più riconducibile all'originario progetto accolto;
 - c) Non sia stata realizzata l'iniziativa per cui il contributo/ vantaggio economico era stato concesso.
3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle attività ammesse a contribuzione.
4. Verificandosi la decadenza in riferimento alle condizioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere, nell'anno successivo, le eventuali richieste di benefici economici presentate da parte dello stesso soggetto.

CAPO II - PATROCINIO GRATUITO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI

Art. 15 – Patrocinio del Comune

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
3. Il patrocinio è il riconoscimento da parte del Comune circa il particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico di iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Allumiere".
4. Il patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, per iniziative sul territorio, che lo richiedano.

Art. 16 – Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune di Allumiere non dà diritto automatico a vantaggi economici e contributivi di cui all'articolo 3.
2. Il patrocinio si distingue in gratuito ed oneroso.
3. La concessione del patrocinio gratuito dà il diritto di fregiare l'iniziativa del logo e dello stemma del Comune di Allumiere e di pubblicizzazione anche mediante il sito istituzionale.
4. La concessione del patrocinio oneroso consiste, oltre a quanto già disciplinato dal precedente comma 3, nell'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, ove richiesta, nell'affissione gratuita di eventuale materiale pubblicitario e nell'uso gratuito di spazi di proprietà comunale.

Art. 17 – Le istanze di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione comunale nella sua attività programmatica.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Sindaco o all'Assessorato di competenza. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssimative di realizzazione e il genere d'iniziativa.

Art. 18 – Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune è concesso con specifico atto di Giunta comunale.
2. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

CAPO III – Disposizioni finali

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n. _____ sostituisce ed abroga tutte le precedenti norme emanate in materia da questo Comune e, comunque, non compatibili con quanto disciplinato dallo stesso.
2. Il presente Regolamento è affisso all'Albo pretorio ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (art. 5)

1. Grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposte con le linee programmatiche dell'Ente

nulla	bassa	media	alta	totalmente coincidente
0	1	2	3	4

2. Corrispondenza alla tradizione e cultura della comunità

nulla	bassa	media	alta	totalmente coincidente
0	1	2	3	4

3. Valenza sociale e carattere continuativo dell'attività

nulla	bassa	media	alta
1	2	3	4

4. Durata temporale dell'iniziativa/attività

mezza giornata	1 giornata	2 giornate	tra 3 e 6 giornate	oltre le 6 giornate
0	1	2	3	4

5. Valenza territoriale del progetto

Coinvolgimento nel progetto solo di alcune parti del territorio comunale	Informazione finalizzata ad implementare la conoscenza e la partecipazione al progetto nell'ambito del solo territorio comunale	Informazione finalizzata ad implementare la conoscenza e la partecipazione al progetto nell'ambito del territorio regionale	Informazione finalizzata ad implementare la conoscenza e la partecipazione al progetto nell'ambito del territorio nazionale.
1	2	3	4

6. Carattere di originalità ed innovatività dell'iniziativa/attività

ripetitivo	già sperimentato	innovativo	Innovativo e replicabile
1	2	3	4